



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ORICCHIO | MICHELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MANCUSO | CARLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARENGHI | RAFFAELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8939/12
depositato il 15/11/2012

- avverso la sentenza n. 394/1/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
AVELLINO
proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparti:

COMMERCIALE SCAPERROTTA SRL
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SCAPERROTTA LIBERATO
VIA MARTIRI 137 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SCAPERROTTA ALESSANDRO
VIA MARTIRI 137 3 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SAMBITO GIUSEPPE MASSIMILIANO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 8939/12

UDIENZA DEL

01/12/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

11012/14

PRONUNCIATA IL:

1 DIC. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16 DIC. 2014

Il Segretario

David De Seta

Commissione Tributaria regionale della Campania
E COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di *Perf*
per uso in data 19-12-14
Il segretario *SK*



(segue)

C DA VIGGIANO 27 C 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00337/2008 IRES-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00337/2008 IVA-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00337/2008 IRAP 2005

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 8939/12

UDIENZA DEL

01/12/2014

ore 09:30

N. 8939-12 RGA



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso d'appello depositato in data 15.11.2012 l'Agenzia delle Entrate di Avellino-Salerno impugnò la sentenza n. 394/1/2010 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino aveva accolto il ricorso di primo grado proposto dalla Commerciale Scaperrotta Srl ed annullato l'avviso di accertamento emesso contro la società in data 9.8.2008 (società successivamente cancellata dal Registro delle Imprese ed estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c. in data 8.4.2009).

L'Ufficio, fatta rilevare la responsabilità solidale dei soci, si dolse della erronea interpretazione dei primi Giudici che non avevano ritenuto valido l'accertamento condotto sulla scorta di documentazione extracontabile rinvenuta dalla GdF e rilevava come il rinvenimento di siffatta documentazione fosse causa di inversione dell'onere della prova.

Instauratosi il contraddittorio, si costituirono in appello sia la Società Commerciale Scaperrotta che i soci della stessa Sambito Giuseppe Massimiliano, Scaperrotta Liberato e Scaperrotta Alessandro e rilevarono l'inammissibilità dell'appello promosso avverso una società cancellata dal registro delle imprese ed estinta.

Chiesero pertanto il rigetto dell'appello.

Acquisita documentazione, all'odierna udienza, l'Ufficio ha dichiarato a verbale di rinunciare al giudizio. Il Collegio ha deciso come di seguito motivato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per la rinuncia agli atti manifestata a verbale dall'Ufficio nel prendere atto dell'avvenuta estinzione della Società.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. Sez. U, *Sentenza n. 6070 del 12/03/2013*).

I crediti sorti anteriormente all'estinzione della società si trasferiscono quindi in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (trattandosi nella specie di una società a responsabilità limitata).

Dal bilancio finale di liquidazione della società appellata, depositata il

4.11.2008, non risulta che i soci o il liquidatori abbiano riscosso somme.
Per tale ragione l'Ufficio ha ritenuto quest'oggi di manifestare la rinuncia agli atti del giudizio.

Le spese sono compensate in considerazione della possibile esistenza del credito originario riscontrato con p.v.c. della G.d.F..

Tanto premesso La Commissione Tributaria Regionale – Sezione Distaccata di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate di Avellino avverso la sentenza n. 349/01/2010 della CTP di Avellino, così decide nel giudizio n. 8939/12 RGA e,

P. Q. M.

dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti; compensa le spese.

Salerno, li **1/12/2014**

Il Relatore

IL PRESIDENTE

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

in data **16 DIC 2014**

Il Segretario **S. Quarta**